



**REGOLAMENTO DEL DOTTORATO DI RICERCA
PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA**

(Ultima modificazione: Decreto Rettorale Rep. n. 645 del 10 Marzo 2025)

Parte I - Norme generali e finalità

Art. 1 - Norme generali

Il presente Regolamento disciplina l'istituzione, l'attivazione e il funzionamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca dell'Università degli Studi di Messina e il rilascio dei relativi titoli accademici, in conformità al "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati", adottato con Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca del 14 dicembre 2021, n. 226 (G.U. 29 dicembre 2021, n. 308) e ai sensi della normativa vigente.

Art. 2 - Finalità

1. I Corsi di Dottorato di Ricerca hanno la finalità di fornire agli iscritti competenze di alto livello e qualificazione scientifica, acquisite mediante attività di formazione alla ricerca e di didattica strutturata, necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione, anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche e dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività.

2. Ciascun Corso di Dottorato deve riguardare tematiche sufficientemente ampie, organiche e ben definite, chiaramente esplicitate già nella titolazione, e deve essere coerente con ambiti scientifici ben precisi, corrispondenti ad un macrosettore scientifico-disciplinare o all'aggregazione di più discipline, che condividano temi e metodologie di ricerca.

Parte II – Accreditamento, istituzione e organi

Art. 3 - Accreditamento dei Corsi

1. L'Università di Messina istituisce Corsi di Dottorato di Ricerca, previo accreditamento concesso dal Ministero ai sensi del D.M. n. 226/2021, la cui efficacia ha durata quinquennale. Il sistema dell'accREDITAMENTO si articola nell'autorizzazione iniziale ad attivare corsi di dottorato e nell'accREDITAMENTO delle sedi ove questi si svolgono, nonché nella verifica periodica della permanenza dei requisiti richiesti a tali fini, con le modalità di cui al citato Decreto ministeriale.

2. L'Università di Messina può richiedere l'accREDITAMENTO dei Corsi e delle relative sedi anche in forma associata mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi, che possono essere sede amministrativa dei Corsi, con uno o più dei seguenti soggetti:

- a) altre Università italiane o università estere, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;

- b) enti di ricerca pubblici o privati, italiani o esteri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e dotati di strutture e attrezzature scientifiche idonee;
- c) istituzioni di cui all'art. 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, accreditate ai sensi dell'art. 15 del D.M. n. 226/2021, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
- d) imprese, anche estere, che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo;
- e) pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali e infrastrutture di ricerca di rilievo europeo o internazionale, per la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sviluppo ovvero di innovazione.

3. Alle istituzioni che rilasciano titoli equipollenti al titolo di dottore di ricerca, ai sensi dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si applicano le procedure e i requisiti di accreditamento dei corsi e delle sedi di cui al su citato Decreto Ministeriale.

4. I requisiti necessari per l'accreditamento dei corsi e delle sedi di dottorato sono stabiliti dall'art. 4 del citato Decreto Ministeriale e si applicano anche in caso di Corsi attivati ai sensi del comma 2 del presente articolo; in tali casi, i soggetti partecipanti garantiscono altresì ai dottorandi, in maniera continuativa, l'effettiva condivisione delle strutture e delle attività di alta formazione e di ricerca, e prevedono attività formative comuni, anche a rotazione tra le sedi.

5. Relativamente al requisito per l'accreditamento inerente al numero di borse di dottorato, salvo che per le Scuole superiori di istruzione universitaria a ordinamento speciale, deve essere garantita la disponibilità, per ciascun ciclo di dottorati da attivare, di un numero medio di almeno quattro borse di studio per Corso di dottorato attivato, escludendo dal computo le borse assegnate ai dottorati attivati in convenzione o in consorzio, fermo restando che per il singolo Corso di dottorato tale disponibilità non può essere inferiore a tre.

6. Nel caso di dottorati attivati da due soggetti, ai sensi del comma 2 del presente articolo, ciascuno finanzia almeno due borse di studio; ove i soggetti siano superiori a due, il soggetto che è sede amministrativa del Corso finanzia almeno due borse e ciascun altro soggetto ne finanzia almeno una.

7. In caso di revoca dell'accreditamento di un corso, l'Ateneo sospenderà, con effetto immediato, l'attivazione di nuovi cicli dei corsi di dottorato, fermo restando il completamento dei corsi già attivati.

Art. 4 - Sistema di valutazione e assicurazione della qualità (VAQ)

1. I percorsi dottorali si realizzano nell'ambito di un sistema di valutazione e assicurazione della qualità, distinto da quello previsto per il primo e secondo ciclo della formazione universitaria, finalizzato al miglioramento continuo della qualità dell'ambiente di ricerca e della formazione dottorale, nonché della trasparenza e dell'efficacia delle procedure per l'ammissione, la supervisione, il rilascio del titolo e lo sviluppo professionale dei dottorandi, al fine di assicurare l'accreditamento e la reputazione nazionale e internazionale dei corsi.

2. Il processo di AQ-PHD prevede: a. una fase di progettazione; b. la pianificazione e l'organizzazione delle attività formative; c. la presenza di un sistema di monitoraggio dei processi e dei risultati relativi alle attività di ricerca, didattica e terza missione, costruito sulla base di appositi indicatori; d. l'attività di riesame annuale a fine ciclo.

3. A tale scopo, all'interno di ogni Dottorato, è prevista la costituzione di un Gruppo di Assicurazione della Qualità formato almeno dal Coordinatore del Dottorato, da un docente del Collegio, da una Unità di personale T/A e da un rappresentante dei dottorandi all'interno del Collegio di Dottorato. A discrezione del

Coordinatore, il Gruppo AQ può essere integrato da altri componenti (es.: Docenti del Collegio, personale T/A, portatori d'interesse, etc.).

4. Il Gruppo AQ ha il compito di coadiuvare il Coordinatore nelle attività di monitoraggio (analisi del percorso formativo e di ricerca, compresi i periodi di ricerca all'estero, della partecipazione a congressi, della qualità e quantità della produzione scientifica) e di ascolto dei Dottorandi (attraverso i questionari della rilevazione delle opinioni, eventualmente integrati da altri strumenti).

5. Il Sistema di AQ del dottorato è coerente con il Sistema della Assicurazione della Qualità di Ateneo ed è disciplinato da apposite Linee Guida.

6. Ogni Corso di dottorato, attraverso la propria pagina web, dà visibilità all'organizzazione interna, al progetto formativo e di ricerca, al catalogo degli insegnamenti di livello dottorale organizzati secondo un calendario comunicato ai dottorandi e alle dottorande con congruo anticipo, ai requisiti necessari per l'ammissione agli anni successivi al primo e all'esame finale, nonché ai servizi messi a disposizione dei dottorandi e delle dottorande.

Art. 5 - Dottorato industriale

1. In sede di accreditamento iniziale o successivamente, i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 3 del presente Regolamento possono chiedere il riconoscimento della qualificazione di «dottorato industriale», anche come parte della denominazione, per i corsi di dottorato attivati sulla base di convenzioni o consorzi che comprendano le imprese, anche estere, che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 disciplinano:

- a) le modalità di coordinamento delle attività di ricerca tra le parti;
- b) le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa, nonché, relativamente ai possibili posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del Corso di dottorato;
- c) i meccanismi incentivanti al fine di promuovere il trasferimento tecnologico e lo sviluppo dei risultati dell'attività di ricerca da parte delle imprese convenzionate.

3. Le tematiche di ricerca caratterizzanti il Corso di dottorato industriale riconoscono particolare rilievo alla promozione dello sviluppo economico e del sistema produttivo, facilitando la progettazione congiunta in relazione alle tematiche della ricerca e alle attività dei dottorandi.

4. Resta in ogni caso ferma la possibilità di cui all'art. 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di attivare contratti di apprendistato finalizzati alla formazione del dottorato industriale, garantendo comunque la prevalenza dell'attività di ricerca. Tali contratti di apprendistato sono considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del Corso.

Art. 6 - Proposta di istituzione dei Corsi e rinnovo

1. Le proposte di istituzione dei Corsi di Dottorato di Ricerca e quelle di adesione a Convenzioni e a Consorzi, a seguito di proposta presentata con congruo anticipo dai soggetti indicati al precedente art. 3, comma 2, sono formulate da un gruppo di docenti dell'Università e vengono deliberate dal Consiglio di Dipartimento proponente ove sarà incardinato il Corso di dottorato. Le suddette proposte sono trasmesse al Rettore, entro il termine indicato annualmente dallo stesso, per essere successivamente approvate dal Senato Accademico e dal Consiglio di amministrazione.

2. Ciascuna proposta indica le denominazioni dei corsi e degli eventuali curricula, nonché la composizione del collegio di dottorato che devono corrispondere alle tematiche di ricerca caratterizzanti il corso, riferite ad ambiti ampi, organici e chiaramente definiti; deve specificare, inoltre, l'area o le aree di riferimento, i settori scientifico-disciplinari interessati, la tematica generale, gli obiettivi formativi, il programma delle attività di ricerca e di quelle formative a completamento delle conoscenze scientifiche del dottorando, consistenti in corsi di insegnamento e seminari di alta qualificazione, suddivisi per gli anni del Corso, con i relativi requisiti di frequenza e modalità di verifica.

3. Nella preparazione delle proposte si deve tener conto dei requisiti di cui all'art. 4 del D.M. n. 226/2021, specificando:

- a) il rispetto dei criteri relativi alla composizione del collegio dei docenti, di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) del D.M. n. 226/2021 e al successivo art. 9 del presente Regolamento, tenendo conto ove possibile dell'equilibrio di genere;
- b) l'indicazione del coordinatore del dottorato in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 11 del presente Regolamento;
- c) il numero delle borse di dottorato come specificato all'art. 3, commi 5 e 6, del presente Regolamento;
- d) il numero massimo di posti per i quali è richiesto l'accreditamento, precisando il numero dei posti con borsa e senza borsa, quest'ultimo nel rispetto del limite di un posto ogni tre con borsa;
- e) congrui e stabili finanziamenti per la sostenibilità del corso di dottorato, con specifico riferimento alla disponibilità di borse di studio e al sostegno dell'attività dei dottorandi;
- f) strutture operative e scientifiche, specifiche e qualificate, per lo svolgimento dell'attività di studio e di ricerca dei dottorandi, adeguate al numero di borse di studio previste, ivi inclusi, in relazione alle specificità proprie del corso, strutture di carattere assistenziale, laboratori scientifici, un adeguato patrimonio biblioteconomico, banche dati e risorse per il calcolo elettronico;
- g) attività di ricerca avanzata e attività di alta formazione, anche di tipo seminariale, ovvero svolte all'interno di laboratori o di infrastrutture di ricerca di livello e interesse europeo;
- h) attività, anche in comune tra più corsi di dottorato, di formazione interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare, di perfezionamento linguistico e informatico, nonché attività nel campo della didattica, della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei e internazionali, della valorizzazione e disseminazione dei risultati, della proprietà intellettuale e dell'accesso aperto ai dati e ai prodotti della ricerca e dei principi fondamentali di etica e integrità;
- i) un sistema di assicurazione della qualità della progettazione e della gestione della formazione dottorale conforme agli Standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA), secondo le indicazioni dell'ANVUR e nel rispetto delle Linee Guida di Ateneo;
- j) la durata del Corso;
- k) gli eventuali contratti di apprendistato finalizzati alla formazione del dottorato industriale;
- l) l'eventuale quota dei posti disponibili riservata ai dipendenti delle imprese o degli enti convenzionati impegnati in attività di elevata qualificazione, ammessi al dottorato a seguito del superamento della relativa selezione.

4. Le proposte di rinnovo dei corsi sono approvate dal Collegio dei docenti e comunicate al Dipartimento.

5. L'Università provvede, con delibera degli organi collegiali, all'attivazione dei Corsi di Dottorato di Ricerca con sede amministrativa presso l'Università di Messina e all'adesione alle Convenzioni e ai Consorzi anche in relazione ai Corsi di Dottorato con sede amministrativa presso altre Università e/o altri soggetti consorziati, sub condizione dell'accreditamento del MUR, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 7 - Durata e funzionamento dei Corsi

1. I Corsi di dottorato di ricerca hanno durata non inferiore a tre anni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 del DM n. 226/2021, dal successivo art. 23 e dalla normativa vigente.
2. L'Università può organizzare i corsi di dottorato in Scuole di dottorato, alle quali è rimesso il coordinamento dei corsi e la gestione delle attività comuni. Nei casi di cui al presente comma, la titolarità dei corsi e l'accreditamento dei corsi e delle sedi di dottorato resta in capo all' Università.

Art. 8 - Organi dei Corsi di Dottorato

Sono organi dei Corsi di Dottorato di Ricerca:

- a) il Collegio dei docenti;
- b) il Coordinatore.

Art. 9 - Composizione del Collegio dei docenti del Dottorato

1. Il Collegio dei docenti del Dottorato è costituito, tenendo conto ove possibile dell'equilibrio di genere, da un numero minimo di componenti, pari a dodici, appartenenti ad ambiti scientifici coerenti con gli obiettivi formativi del Corso. Il collegio è costituito, per almeno la metà dei componenti, da professori universitari di ruolo di prima o seconda fascia, e per la restante parte da ricercatori di ruolo di Università o enti pubblici di ricerca, ovvero, nel caso di dottorati in forma associata con enti pubblici di ricerca, anche da ricercatori appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, ricercatori o primi ricercatori degli enti stessi, ferma restando la quota minima dei professori. In ogni caso, i ricercatori appartenenti al collegio di dottorato devono essere in possesso di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia e i professori di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti per l'accesso alle funzioni del ruolo di appartenenza.
2. I componenti dei Collegi appartenenti a università o enti di ricerca esteri devono essere in possesso almeno dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia.
3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, possono far parte del Collegio, nella misura massima di un terzo della composizione complessiva del medesimo, esperti, pur non appartenenti a Università o enti pubblici di ricerca, in possesso di elevata e comprovata qualificazione scientifica o professionale in ambiti di ricerca coerenti con gli obiettivi formativi del Corso di dottorato.
4. La costituzione del Collegio dei docenti è deliberata dal Consiglio del Dipartimento in cui è incardinato il Corso di Dottorato.
5. Ogni componente del Collegio può partecipare a un solo collegio a livello nazionale. E' possibile partecipare a un ulteriore collegio unicamente ove questo si riferisca a un Corso di dottorato organizzato in forma associata, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.M. n. 226/2021, ivi compresi i corsi di dottorato industriale di cui all'art. 5 del presente Regolamento e i Corsi di dottorato di interesse nazionale di cui all'art. 11 del succitato Decreto Ministeriale. Nel caso di dottorati attivati da istituti di istruzione

universitaria a ordinamento speciale è possibile la partecipazione a due collegi relativi a corsi di dottorato organizzati dallo stesso istituto.

6. La partecipazione dei professori e ricercatori delle Università e degli enti pubblici di ricerca al collegio dei docenti di un dottorato attivato da un soggetto diverso da quello di appartenenza è subordinata al nulla osta della struttura di appartenenza.

7. Per eventuali successive afferenze, da effettuarsi unicamente in sede di rinnovo, l'aspirante membro deve presentare domanda di partecipazione al Collegio dei docenti indirizzata al Coordinatore e corredata dal curriculum vitae, dall'elenco delle pubblicazioni, da una dichiarazione di non appartenenza al Collegio di altro Dottorato sul territorio nazionale, fermo restando quanto previsto dal superiore comma 5 e dal nulla osta dell'Ateneo o dell'Ente di appartenenza. Il Collegio, esaminata la documentazione, delibera in merito all'eventuale integrazione del Collegio e ne dà comunicazione al Dipartimento.

Art. 10 - Funzioni del Collegio dei docenti

1. Il Collegio dei docenti è preposto alla progettazione e alla realizzazione del Corso di Dottorato di cui assume la responsabilità scientifica, organizzativa e didattica. Svolge, inoltre, le funzioni di indirizzo e di coordinamento dei dottorandi e definisce, con apposita deliberazione, il piano delle attività, articolato negli anni di durata del Corso, tenendo conto dei requisiti di qualità del Corso.

2. Le riunioni del Collegio dei docenti, formalmente convocate dal Coordinatore, seguono le norme del Regolamento generale dell'Ateneo e devono svolgersi, preferibilmente in presenza, fatta salva la possibilità, per il Coordinatore, di stabilire che si svolgano con modalità telematiche sincrone (piattaforma Teams o analoghe).

3. Le delibere del Collegio dei docenti sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti. In caso di parità nel numero di voti, prevale il voto del Coordinatore.

4. Delle riunioni del Collegio dei docenti e delle deliberazioni assunte deve essere redatto verbale da archiviare e da trasmettere tramite Protocollo agli uffici competenti.

5. Per la trattazione di problemi di carattere didattico e organizzativo, il Collegio dei docenti deve essere integrato da due rappresentanti dei dottorandi designati annualmente dai dottorandi di tutti i cicli attivi del Dottorato e dal rappresentante dei dottorandi in Dipartimento.

6. Il Collegio dei docenti, in particolare, delibera in merito a:

- a) progettazione e realizzazione del Corso di dottorato di ricerca;
- b) programmazione delle attività didattiche, formative e scientifiche del Corso; a tal fine, seleziona quelle che risultano coerenti non solo con gli obiettivi del Corso, ma anche con i profili in uscita, differenziandole dalle attività didattiche dei primi cicli, tenendo conto della multidisciplinarietà, interdisciplinarietà e transdisciplinarietà del Corso e perseguendo obiettivi di mobilità e internazionalizzazione;
- c) definizione del percorso di formazione alla ricerca dei dottorandi, coerente con gli obiettivi formativi (specifici e trasversali) e le risorse disponibili;
- d) aggiornamento periodico delle attività formative e di ricerca, al fine di allinearle all'evoluzione culturale e scientifica delle aree di riferimento del Dottorato, avvalendosi del confronto, anche internazionale, e dei suggerimenti delle parti interessate (interne ed esterne) e delle opinioni e proposte di miglioramento dei Dottorandi;
- e) individuazione e assegnazione per ciascun dottorando di un Supervisore e di uno o più Co-supervisor;

- f) autorizzazione ai dottorandi a svolgere periodi di studio in altra sede e all'estero;
 - g) monitoraggio dell'allocazione e delle modalità di utilizzazione dei fondi per le attività formative e di ricerca dei Dottorandi;
 - h) richieste di trasferimento da altri Corsi di Dottorato;
 - i) approvazione della proposta di sottoscrizione di accordi internazionali inerenti al Dottorato e di convenzioni di cotutela;
 - j) valutazione a fine anno di Corso dell'attività didattica e di ricerca dei dottorandi al fine dell'ammissione o meno all'anno successivo;
 - k) deliberazioni circa la sospensione, la proroga e la decadenza del dottorando dal Corso nelle ipotesi di cui ai successivi articoli 25 e 27;
 - l) individuazione, di concerto col Supervisore, dei valutatori di cui al successivo art. 26 del presente Regolamento;
 - m) ammissione all'esame finale, previa acquisizione del parere motivato dei valutatori di cui al comma 5 dell'art. 26 del presente Regolamento;
 - n) autorizzazione ai dottorandi a partecipare ad attività di tutorato, anche retribuita, degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, nonché alle attività di didattica integrativa, secondo le modalità riportate nell'art. 24 del presente Regolamento;
 - o) autorizzazione ai dottorandi a svolgere attività retribuite che consentono di acquisire competenze concernenti l'ambito formativo del dottorato secondo le modalità riportate nell'art. 24 del presente Regolamento;
 - p) determinazioni in relazione alla frequenza congiunta del Corso di dottorato con altri Corsi o Scuole ai sensi dei successivi artt. 22 e 23;
 - q) provvedimenti di carattere amministrativo previsti dalla normativa vigente inerenti la carriera dei dottorandi;
 - r) conferimento del titolo di Dottore di Ricerca honoris causa, ai sensi dell'art. 30 del presente Regolamento;
 - s) determinazioni in relazione al riconoscimento accademico del titolo di dottorato conseguito all'estero, nel rispetto del Regolamento di Ateneo disciplinante la materia.
7. Il Collegio dei docenti, inoltre, propone:
- a) i nominativi dei componenti della Commissione esaminatrice per l'ammissione al Corso;
 - b) i nominativi dei componenti della Commissione giudicatrice per il conferimento del titolo di Dottore di Ricerca.
8. Il Collegio dei docenti individua tra i suoi componenti, secondo le modalità stabilite dall'art. 11 del presente Regolamento, un Coordinatore, che lo presiede.

Art. 11 - Il Coordinatore

1. Il coordinatore del dottorato deve essere in possesso di una elevata qualificazione scientifica, attestata sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di prima fascia.
2. Il coordinamento del Collegio dei docenti è affidato a un professore di prima fascia a tempo pieno o, in caso di motivata indisponibilità, a un professore di seconda fascia a tempo pieno in possesso dei requisiti di cui al superiore comma.
3. La funzione di coordinatore può essere esercitata in un solo collegio a livello nazionale. Il Coordinatore indicato in sede di proposta di cui al precedente art. 6 è nominato con Decreto del Rettore, successivamente all'accreditamento e alla attivazione del Corso di Dottorato. Alla scadenza del mandato o in caso di dimissione, decadenza, il Coordinatore è designato con delibera dal Collegio dei docenti tra i suoi

componenti in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo ed è nominato con Decreto del Rettore.

4. Il Coordinatore dura in carica tre anni e il suo mandato è rinnovabile anche consecutivamente una sola volta. In caso di cessazione anticipata dalla carica si procede ad una nuova designazione per il completamento del mandato residuo. Il Coordinatore deve garantire un numero di anni di servizio pari almeno alla durata del ciclo di Dottorato prima della data di collocamento a riposo.

5. Il Coordinatore:

- a) convoca e presiede il Collegio dei docenti;
- b) è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento complessivo del Dottorato e dei percorsi formativi in esso previsti;
- c) è responsabile dell'intero processo di Assicurazione della Qualità del Dottorato di Ricerca (AQ), che guida e supervisiona;
- d) risponde in merito alla progettazione, al monitoraggio e al riesame del Corso e convoca periodicamente le parti interessate;
- e) comunica tempestivamente all'amministrazione universitaria ogni modifica dello status dei dottorandi.

6. Con la nomina, il Coordinatore assume anche la gestione delle attività inerenti i cicli di Dottorato già attivi e non ancora conclusi.

7. Il Coordinatore ha la possibilità di indicare un Vice-Coordinatore.

Art. 12 - I Supervisor e i co-supervisor

1. Il Collegio dei docenti assegna, contestualmente all'avvio dei corsi, a ciascun iscritto un Supervisore e uno o più co-supervisor, di cui almeno uno di provenienza accademica, scelti dal Collegio anche tra soggetti esterni ad esso, purché almeno uno in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del collegio medesimo.

2. Tali soggetti avranno il compito di seguire e orientare il dottorando nell'attività di ricerca e nell'elaborazione della tesi e di informare il Collegio su eventuali problemi ed esigenze relativi alla ricerca. Essi hanno altresì il compito di vigilare sulla frequenza dei dottorandi a loro assegnati, dandone mensilmente comunicazione al Coordinatore.

Parte III - Accesso

Art. 13 - Ammissione ai Corsi e requisiti di accesso

1. L'ammissione ai Corsi di Dottorato avviene mediante valutazione comparativa dei candidati, con le modalità stabilite dal bando di selezione e dalla normativa vigente. Possono accedere ai Corsi di Dottorato, senza limitazioni di età e di cittadinanza, coloro che alla data di scadenza del bando, sono in possesso di un titolo di laurea magistrale o di un idoneo titolo di studio conseguito all'estero. La domanda di partecipazione può essere altresì presentata da coloro che conseguono il titolo di studio richiesto dal bando entro la data di iscrizione al Corso di dottorato, pena la decadenza dall'ammissione al Corso. L'idoneità del titolo estero è accertata dalla commissione di ammissione al Corso di dottorato, nel rispetto della normativa vigente in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo, nonché dei trattati ovvero degli accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.

2. Non è consentita l'iscrizione contemporanea a più di un Corso di dottorato di ricerca. I candidati possono presentare domanda per l'ammissione a più corsi di dottorato, fermo restando che devono esercitare opzione per uno solo di essi, qualora risultino in posizione utile in più di una graduatoria.

3. Coloro che risultano già iscritti ad un Corso di Dottorato dell'Università di Messina o di altra Università possono accedere, a seguito di superamento della relativa selezione, ad un Corso di Dottorato, purché rinuncino al Dottorato precedente e inizino dal primo anno.

4. Non possono comunque percepire la borsa di studio coloro i quali abbiano già beneficiato di una borsa di studio per la frequenza di altro corso di dottorato, anche parzialmente.

Art. 14 - Bando di selezione

1. Per l'ammissione al Corso di dottorato è indetta, almeno una volta all'anno, una selezione pubblica.

2. Il bando per l'ammissione, redatto in italiano e in inglese, emanato con Decreto del Rettore, è pubblicato, per almeno trenta giorni, sul sito del soggetto accreditato, sul sito europeo Euraxess sul sito del Ministero, e sul Portale d'Ateneo, e deve indicare:

a) i criteri di accesso e di valutazione dei titoli;

b) le eventuali prove scritte previste, inclusi test riconosciuti a livello internazionale;

c) le modalità di svolgimento dei colloqui che possono prevedere anche la presentazione e la discussione di un progetto di ricerca;

d) i Corsi di Dottorato attivati (anche in Convenzione e in Consorzio);

e) gli anni di durata dei Corsi;

f) il numero di posti ordinari assegnati a ciascun Corso di Dottorato, con e senza borsa;

g) la presenza di eventuali curricula;

h) il numero e la tipologia delle borse di dottorato e delle eventuali altre forme di sostegno finanziario, indicando le eventuali Tematiche di ricerca vincolate;

i) la/e lingua/e straniera/e di cui è richiesta la conoscenza;

j) l'indicazione di eventuali posti e borse di studio finalizzati alla sottoscrizione di contratti di Apprendistato in Alta Formazione di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 167 del 14 settembre 2011 e di eventuali altre forme di sostegno finanziario, a valere su fondi di ricerca o altre risorse dell'Università, ivi inclusi gli assegni di ricerca di cui all'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che possono essere attribuiti a uno o più candidati risultati idonei nelle procedure di selezione;

k) l'indicazione delle tasse e dei contributi posti a carico dei dottorandi e la disciplina degli esoneri;

l) il contributo di partecipazione al concorso, il cui importo è deliberato dagli organi accademici.

3. Il bando di selezione può prevedere la riserva di una quota delle borse e delle altre forme di sostegno finanziario a favore di soggetti che hanno conseguito, presso università estere, il titolo di studio richiesto per l'ammissione al Corso di dottorato; in tal caso, il bando può stabilire modalità differenziate di svolgimento della procedura di ammissione e la formazione di una graduatoria separata.

4. Nel caso di progetti di collaborazione nazionali, europei e internazionali, possono essere previste specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative, in relazione alle caratteristiche dei singoli progetti di dottorato attivati nell'ambito di corsi di dottorato accreditati.

5. I bandi per l'ammissione ai Corsi di dottorato industriale, in coerenza con gli indirizzi definiti in sede europea e con le strategie di sviluppo del sistema nazionale nonché nel rispetto dei principi di cui all'art. 1 del D.M. n. 226/2021, oltre a quanto indicato ai precedenti commi 2 e 4, possono prevedere:

- a) l'indicazione di specifici requisiti per lo svolgimento delle attività di ricerca, quali l'interdisciplinarietà, l'adesione a reti internazionali e l'intersectorialità, con particolare riferimento al settore delle imprese;
- b) la destinazione di una quota dei posti disponibili ai dipendenti delle imprese o degli enti convenzionati impegnati in attività di elevata qualificazione, ammessi al dottorato a seguito del superamento della relativa selezione.

Art. 15 - Commissioni esaminatrici per l'ammissione ai corsi

1. Il Rettore, su proposta del Collegio dei docenti, nomina per ciascun Corso di Dottorato un'unica Commissione esaminatrice, composta di norma da tre membri, scelti fra professori e ricercatori, di Università italiane e straniere, nonché di Enti Pubblici di Ricerca, qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche del Corso. Nel caso di Corsi di Dottorato articolati in curricula, la Commissione può essere ampliata, fino ad un massimo di nove membri, in modo da comprendere almeno un componente competente negli ambiti disciplinari di ciascun curriculum. La Commissione può essere integrata dall'aggiunta di un massimo di due esperti scelti nell'ambito di Enti e strutture di ricerca qualificate, pubbliche e private, italiane e straniere. In ogni caso, la necessità di ampliamento della Commissione ad un numero di membri superiore a tre deve essere adeguatamente motivata dal Collegio dei docenti.

2. Nel caso di una Commissione formata da tre membri, almeno uno deve essere esterno al Collegio dei docenti e all'Ateneo sede amministrativa del Dottorato. Nel caso di una Commissione formata da un numero di membri superiore a tre, almeno due devono essere esterni al Collegio dei docenti. Deve inoltre essere previsto un elenco di nominativi di commissari supplenti in grado di garantire, in caso di necessità, le sostituzioni nel pieno rispetto della composizione prescritta.

3. Nel caso di Corsi di Dottorato finanziati da Enti esterni, italiani e stranieri, a seguito della stipula di apposita convenzione, la Commissione può essere integrata dall'aggiunta di non più di due esperti in rappresentanza di tali Enti.

4. La presidenza della Commissione è assunta dal docente più anziano in ruolo; a parità, dal più anziano d'età.

5. Non possono far parte della Commissione esaminatrice per l'ammissione ai Corsi docenti che abbiano fatto parte della Commissione di ammissione al medesimo Corso per il ciclo precedente.

6. Il rimborso delle spese di missione per i Commissari esterni graverà su fondi del Dottorato o del Dipartimento appositamente stanziati.

Art. 16 - Procedure di selezione per l'ammissione ai corsi

1. L'ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca avviene per selezione ad evidenza pubblica per titoli ed esami, con le modalità indicate dal bando di selezione.

2. I lavori della Commissione esaminatrice possono svolgersi anche con modalità telematica. La Commissione esaminatrice procede, in primo luogo, alla definizione dei sub-criteri di valutazione ai quali si atterrà nell'attribuzione del punteggio complessivo che saranno pubblicati sul sito dell'Ateneo e, successivamente, procede alla valutazione dei titoli sulla base dei criteri stabiliti attribuendo i relativi punteggi.

3. In secondo luogo, la Commissione esaminatrice procede alla prova di esame che può essere orale oppure scritta e orale. La scelta è effettuata dal Collegio dei docenti di ciascun Corso di Dottorato ed inserita nella relativa proposta di accreditamento.
4. La prova scritta, ove prevista, consiste in un elaborato proposto dalla Commissione volto ad accertare la preparazione, le capacità e l'attitudine alla ricerca scientifica dei candidati e può includere test riconosciuti a livello internazionale
5. La prova orale consiste in un colloquio inteso ad accertare la preparazione, le capacità, l'attitudine alla ricerca scientifica e le motivazioni dei candidati. Il colloquio è finalizzato a verificare le conoscenze dei candidati su argomenti che riguardano gli indirizzi formativi e metodologici del dottorato e può comprendere la discussione di un progetto di ricerca. Nel Corso del colloquio avviene la verifica della conoscenza della/e lingua/e richiesta/e nel bando.
6. Ove il bando lo preveda i candidati potranno sostenere la prova di ammissione per via telematica con procedure che garantiscano l'identificazione degli stessi.
7. Il punteggio massimo attribuibile a ciascun candidato è pari a 100, da suddividersi tra i titoli e gli esami, secondo quanto previsto dal bando.
8. L'Ateneo assicura la pubblicità degli atti concorsuali secondo le norme vigenti.

Art. 17 - Graduatoria di merito

1. La Commissione esaminatrice conclude i propri lavori entro 60 giorni dalla data di comunicazione del decreto di nomina.
2. Al termine della selezione, sulla base dei punteggi ottenuti nella valutazione dei titoli e nelle prove d'esame, la Commissione compila la graduatoria generale di merito, comprensiva del giudizio di idoneità rispetto alla Tematica di ricerca oggetto della Borsa e ad altri eventuali criteri e vincoli imposti dall'Ente finanziatore, con l'elenco dei candidati ammissibili e non ammissibili al Corso di Dottorato.
3. I verbali relativi agli atti concorsuali, sottoscritti da tutti i commissari, devono essere trasmessi tempestivamente tramite protocollo al competente ufficio dell'amministrazione per i successivi adempimenti.
4. La graduatoria generale di merito e i relativi provvedimenti di ammissione sono emanati con Decreto rettorale e pubblicati nell'Albo Ufficiale on-line e sul sito web dell'Ateneo.
5. Le borse di studio sono assegnate secondo la graduatoria di merito redatta dalla Commissione esaminatrice e fino alla concorrenza dei posti messi a bando.
6. I candidati ammessi devono immatricolarsi entro il termine di 10 giorni dalla pubblicazione del Decreto di ammissione, o nel diverso termine in esso indicato. Il mancato perfezionamento dell'iscrizione comporta la decadenza dell'ammissione al Corso.
7. Nel caso di decadenza o rinuncia, da parte dei candidati vincitori si potrà procedere allo scorrimento della graduatoria tra i candidati positivamente selezionati entro tre mesi dalla data di inizio del Corso.
8. Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse provenienti da fonti di finanziamento esterne, si potrà procedere all'assegnazione delle borse aggiuntive secondo la graduatoria di merito redatta dalla

Commissione esaminatrice, entro tre mesi dall'assegnazione della risorsa aggiuntiva e comunque nel rispetto delle regole stabilite dall'Ente finanziatore.

9. Il rinunciatario di un posto senza Borsa rimane in graduatoria per l'eventuale assegnazione di un posto con borsa. Il rinunciatario di un posto con Borsa rimane in graduatoria per l'eventuale assegnazione di un posto senza borsa.

Art. 18 - Trasferimenti da altre Università

1. I dottorandi che abbiano frequentato per un anno un Corso di Dottorato di Ricerca presso altra Università, italiana o straniera, e che abbiano ottenuto il nulla osta al trasferimento in uscita dal proprio Ateneo di appartenenza, possono chiedere, esclusivamente per un posto senza borsa di studio, il nulla osta preventivo all'iscrizione al secondo anno di dottorato presso l'Università di Messina. Il nulla osta viene concesso o rifiutato dal Collegio dei docenti del Corso di dottorato presso il quale viene richiesto il trasferimento sulla base della valutazione del dottorando e tenendo in considerazione il numero massimo di posti senza borsa di studio consentiti dalla normativa vigente.

2. Una volta ottenuto il nulla osta al trasferimento, il dottorando potrà iscriversi all'Università di Messina al secondo anno del Corso di Dottorato, senza borsa di studio.

3. Qualora il trasferimento abbia luogo, il Collegio dei docenti assegna un Supervisore e uno o più co-Supervisori al dottorando in conformità a quanto stabilito dall'art. 10, comma 6, lett. e) del presente Regolamento.

Parte IV - Attività dei dottorandi

Art. 19 - Svolgimento dei corsi

1. L'avvio dei Corsi di Dottorato coincide di norma con quello di inizio dell'anno accademico.

2. Il Collegio dei docenti, in coerenza con gli obiettivi del Corso, definisce, con apposita delibera, il piano delle attività, articolate negli anni di durata del Corso, indicando per ogni attività il docente di riferimento. Tali attività devono comprendere:

- a) attività di ricerca avanzata e attività di alta formazione, anche di tipo seminariale, ovvero svolte all'interno di laboratori o di infrastrutture di ricerca di livello e interesse europeo;
- b) attività, anche in comune tra più corsi di dottorato, di formazione interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare, di perfezionamento linguistico e informatico, nonché attività nel campo della didattica, della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei e internazionali, della valorizzazione e disseminazione dei risultati, della proprietà intellettuale e dell'accesso aperto ai dati e ai prodotti della ricerca e dei principi fondamentali di etica e integrità.

3. Possono dare il loro apporto alle attività scientifiche e didattiche dei Corsi di Dottorato anche professori e ricercatori non appartenenti al Collegio dei docenti.

4. L'attività didattica, di tutorato scientifico o aziendale e di supervisione di tesi, certificata e svolta dai professori e ricercatori universitari nell'ambito dei corsi di dottorato, concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all'art. 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

5. Il carico didattico corrispondente a un credito è pari al numero di ore di didattica frontale per le lezioni e al numero di ore per le esercitazioni, le attività di laboratorio, la progettazione in aula, i seminari e la

revisione di progetti in aula, fissate dal Collegio dei docenti di ogni Corso di Dottorato nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo.

Art. 20 - Contributi

1. Il Consiglio di amministrazione dell'Università, sentito il Senato Accademico, definisce l'ammontare dei contributi per l'accesso e la frequenza dei Corsi di studio, compreso il Corso di Dottorato.

Art. 21 - Borse di studio e budget per attività di ricerca in Italia e all'estero

1. Le borse di studio sono assegnate secondo l'ordine definitivo nella relativa graduatoria. A parità di merito, prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi della normativa vigente. In caso di ulteriore parità, prevale il candidato più giovane di età, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 127/1997, come modificato dall'art. 2, comma 9, della Legge n. 191 del 16 giugno 1998.

2. Le borse di studio, finanziabili anche con il concorso di più fonti di finanziamento, hanno durata complessiva di almeno tre anni e sono rinnovate, annualmente a seguito di verifica positiva da parte del Collegio dei docenti del completamento del programma delle attività previste per l'anno precedente. Se la borsa di studio non è rinnovata, ovvero se il dottorando vi rinuncia, l'importo della borsa non utilizzato è reinvestito dal soggetto che ha attivato il Corso per il finanziamento di dottorati di ricerca, anche mediante lo scorrimento della borsa per la quota non maturata, salvo diversa pattuizione in sede di Convenzione con soggetti terzi finanziatori.

3. L'importo minimo della borsa di studio, da erogare in rate mensili posticipate, è determinato, in misura non inferiore a quella prevista con Decreto del Ministro. L'incremento della borsa di studio è stabilito nella misura del cinquanta per cento, per un periodo complessivamente non inferiore a quindici giorni e non superiore a dodici mesi, per lo svolgimento di attività di ricerca all'estero autorizzate dal collegio dei docenti. Tale periodo può essere esteso fino a un tetto massimo complessivo di diciotto mesi per i dottorati in co-tutela con soggetti esteri o attivati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.M. n. 226/2021, di cui all'art. 33 del presente Regolamento. La maggiorazione non può essere percepita per i soggiorni nel paese di provenienza o nel paese di residenza del dottorando.

4. Anche per i dottorandi non borsisti deve essere assicurato un budget pari al 50% dell'importo della borsa, parametrato su un periodo di ricerca all'estero non inferiore a quindici giorni e pari ad un massimo di dodici mesi (tale periodo può essere esteso a diciotto mesi per i dottorati in co-tutela o in forma associata con istituzioni straniere).

5. Alla fine del soggiorno estero, i dottorandi dovranno fornire idonea attestazione del periodo svolto da parte dell'Ente ospitante, da trasmettere all'Un.Op. Dottorati di ricerca.

6. Fermo restando che per ciascun dottorando è ordinariamente previsto lo svolgimento di attività di ricerca e formazione, coerenti con il progetto di dottorato, presso Istituzioni di elevata qualificazione in Italia e all'estero è assicurato al dottorando un budget per attività di ricerca, in misura non inferiore al dieci per cento dell'importo della borsa medesima, finanziato con le risorse disponibili nel bilancio dei soggetti accreditati. L'incremento del 10 per cento va inteso come un fondo complessivo, a disposizione dei dottorandi con e senza borsa e assegnato a seconda delle esigenze di ricerca o di mobilità di ciascuno, nel rispetto del Regolamento Missioni di Ateneo e fino alla concorrenza dell'importo massimo annuo di budget a disposizione per ogni singolo dottorando. Al fine di agevolare lo svolgimento delle attività dottorali all'estero, è consentito, nei limiti suddetti, l'utilizzo congiunto del budget per attività di ricerca di cui al

presente comma e della maggiorazione della borsa o budget di cui ai precedenti commi 3 e 4. Se il dottorando non è valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa, ovvero rinuncia ad essa, l'importo non utilizzato rimane nella disponibilità dell'Università per gli stessi fini. Il residuo del budget per attività di ricerca, a conclusione del ciclo dottorale, rientrerà nella disponibilità dell'Ateneo.

7. Per il mantenimento dei contratti di apprendistato e delle altre forme di sostegno finanziario, negli anni di Corso successivi al primo si applicano i medesimi principi posti per il mantenimento delle borse di studio di cui al comma 2 del presente articolo.

8. Fatte salve le verifiche relative al completamento del programma delle attività annuali previste dal Corso di dottorato, le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 6 del presente articolo non si applicano ai dottorandi di Stati esteri beneficiari di borse di studio o di sostegno economico nell'ambito di specifici programmi di mobilità.

9. Il dottorando può rinunciare alla borsa di studio, con comunicazione formale al Rettore. In tal caso, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, il dottorando, pur mantenendo il proprio status, perde ogni diritto di fruizione della stessa e l'intera borsa o la quota non maturata può essere attribuita, nei medesimi termini e con le medesime modalità, al primo dei dottorandi non borsisti a decorrere dal momento della rinuncia.

10. Le borse di studio di cui al presente Regolamento non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti. In tali casi, non è consentito il cumulo con la maggiorazione del 50%.

11. Relativamente alle borse di studio finanziate con fondi PNRR o con altri finanziamenti europei, il periodo di dottorato svolto all'estero non può coincidere con i periodi all'estero finanziati con altri fondi PNRR o europei, né rendicontato su tali finanziamenti.

12. La borsa di studio del dottorato di ricerca è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata, ai sensi dell'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista. I dottorandi beneficiano delle tutele e dei diritti connessi.

Art. 22 - Regime delle incompatibilità e della contemporanea iscrizione.

1. L'iscrizione ai Corsi di Dottorato è incompatibile con la contemporanea iscrizione ad altro Corso di Dottorato.

2. Posto che la legge 33/2022 non disciplina la contemporanea iscrizione a un corso di dottorato di ricerca e a un master, si demanda la valutazione della possibilità di contemporanea iscrizione del caso di specie ai rispettivi Organi collegiali, che verificheranno se sussistano le condizioni per l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi di ciascun percorso.

3. Relativamente alla contemporanea iscrizione tra un corso di dottorato e una Scuola di specializzazione, tenuto conto di quanto previsto dalla Legge 33/2022 e dal D.M. 930/2022, si demanda la valutazione della possibilità di contemporanea iscrizione del caso di specie ai rispettivi Organi collegiali, che verificheranno la compatibilità dell'obbligo di frequenza con la sussistenza delle condizioni per l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi di ciascun percorso.

Art. 23 – Corsi di dottorato e Scuole di specializzazione mediche

1. È consentita la frequenza congiunta del Corso di Dottorato e di un Corso di Specializzazione medica nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) compatibilità, anche in considerazione della distanza tra le sedi, delle attività e dell'impegno previsti dalla scuola di specializzazione e dal Corso di dottorato, attestata dal consiglio della scuola di specializzazione medica e dal collegio di dottorato;
- b) incompatibilità tra la borsa di dottorato e gli emolumenti, comunque denominati, percepiti in relazione alle attività della scuola di specializzazione.

2. Nei casi di frequenza congiunta di cui al presente articolo, la domanda di riduzione delle attività dottorali è accolta dal collegio dei docenti del corso di dottorato previa valutazione positiva della coerenza delle attività di ricerca, già svolte nel Corso di specializzazione medica, con il progetto dottorale. Ai fini dell'accoglimento della domanda di cui al presente comma, è richiesto, altresì, il giudizio di compatibilità, espresso dal consiglio della scuola di specializzazione, del progetto dottorale con le finalità didattiche della scuola di specializzazione medesima. Nel caso di accoglimento della domanda di cui al presente comma, il Corso di dottorato ha durata comunque non inferiore a due anni.

3. Il Collegio dei docenti del Corso di Dottorato e il Consiglio della Scuola di Specializzazione medica concordano le modalità di svolgimento della frequenza congiunta, approvando un documento unitario di programmazione multidisciplinare delle attività formative e di ricerca.

Art. 24 - Diritti e obblighi dei dottorandi

1. Il dottorando ha l'obbligo di frequentare i Corsi e di compiere continuativamente attività di studio e di ricerca nell'ambito dell'offerta formativa e del programma individuale assegnato.

2. All'inizio di ogni anno di Corso successivo al primo, il dottorando deve rinnovare l'iscrizione entro i termini e con le modalità indicate dall'Ateneo.

3. Alla fine di ciascun anno di Corso, il dottorando è tenuto a presentare al Collegio dei docenti una relazione sull'attività di ricerca svolta e sui risultati conseguiti, sulla base della quale il Collegio dei docenti delibera l'ammissione all'anno successivo o all'esame finale ovvero l'esclusione dal Corso, con perdita dell'eventuale borsa. Il Collegio dei docenti può decidere che la relazione debba essere integrata con una presentazione orale e/o un colloquio, secondo le modalità previste al momento dell'attivazione del dottorato. Se previsto dal Collegio dei Docenti, in caso di frequenza di corsi obbligatori relativi all'attività di formazione alla ricerca, possono essere richieste, al fine dell'ammissione al secondo o terzo anno di corso, modalità di valutazione diverse definite al momento dell'attivazione del dottorato.

4. I dottorandi e i dottori di ricerca sono tenuti ad aggiornare i dati relativi alle loro attività e alla produzione scientifica in relazione ai consuntivi individuali e del dottorato.

5. Rimane ferma per i dottorandi la disciplina degli interventi per il diritto allo studio di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

6. I dottorandi possono svolgere, come parte integrante del progetto formativo, previo nulla osta del collegio dei docenti e senza incremento dell'importo della borsa di studio, attività di tutorato, anche retribuita, degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, nonché, entro il limite di quaranta ore per ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa. Per le attività di cui al presente comma, ai dottorandi sono corrisposti gli assegni di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 9 maggio 2003, n.105, convertito con modificazioni in legge 11 luglio 2003, n.170.

7. I dottorandi svolgono ordinariamente attività di ricerca e formazione, coerenti con il progetto di dottorato, presso Istituzioni di elevata qualificazione in Italia e all'estero, nel rispetto del Regolamento Missioni di Ateneo. Per periodi superiori a quindici giorni è necessaria la preventiva autorizzazione del Collegio dei docenti.

8. I titolari di assegni di ricerca, che nella graduatoria di merito risultino vincitori con borsa, potranno:

- a) mantenere l'assegno di ricerca e rinunciare alla borsa triennale di dottorato;
- b) rinunciare all'assegno di ricerca e chiedere l'iscrizione con borsa.

In entrambi i casi l'opzione è irrevocabile.

9. Il Collegio dei docenti del dottorato autorizza il dottorando a svolgere attività retribuite che consentono di acquisire competenze concernenti l'ambito formativo del dottorato, previa valutazione della compatibilità delle medesime attività con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca del corso di dottorato, anche tenendo in considerazione le modalità con cui in concreto il dottorando svolge le suddette attività.

10. Rispetto al dottorando borsista, occorre verificare la compatibilità con il reddito lordo annuo derivante dalle attività retribuite che non può essere in ogni caso superiore all'importo lordo della borsa medesima. Per i dottorandi senza borsa va valutata l'eventuale incompatibilità derivante dall'attività lavorativa, senza che questo determini un comportamento lesivo di diritti tutelati a livello costituzionale.

11. Al fine di consentire la predetta valutazione di compatibilità, la richiesta di autorizzazione deve indicare la natura, occasionale o continuativa, l'oggetto e la durata dell'attività, l'eventuale compenso previsto o presunto, nonché l'articolazione temporale e/o la flessibilità dell'impegno richiesto, compresi eventuali permessi studio previsti dal contratto, e la sede di lavoro.

12. In caso di maternità, paternità, malattia, sulla base di idonea certificazione, i dottorandi possono chiedere al Collegio dei docenti il differimento della data di inizio del Corso o la sospensione dello stesso, così come previsto dall'art. 24 del presente Regolamento. Ai dottorandi si applicano le disposizioni di cui al Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n.198).

13. I dipendenti pubblici ammessi ai Corsi di Dottorato godono per il periodo di durata normale del Corso dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, per i dipendenti in regime di diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la prima volta a un Corso di Dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare. Non hanno diritto all'aspettativa e al congedo straordinario con o senza assegni i pubblici dipendenti che hanno già conseguito il titolo di Dottore di Ricerca o siano stati iscritti a Corsi di Dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo. Rimane fermo il diritto al budget per l'attività di ricerca svolta in Italia e all'estero di cui all'art. 21 del presente Regolamento.

14. Ferma restando l'applicazione delle norme a tutela della genitorialità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2007, n. 247, i dottorandi in congedo mantengono il diritto alla borsa di studio. Al termine del periodo di sospensione, la borsa di studio è erogata alla ripresa della frequenza del Corso sino a concorrenza della durata complessiva della borsa di studio medesima.

15. L'onere circa la copertura assicurativa dei dottorandi, per infortuni e responsabilità civile, per l'intera durata del Corso è a carico dell'Ateneo.

Art. 25 - Frequenza, sospensione, decadenza e rinuncia.

1. La frequenza alle attività dei Corsi di Dottorato deve rispettare quanto previsto dai documenti di programmazione delle attività del Corso. Spetta al Coordinatore, sentito il Supervisore e i Co-supervisor o su proposta di uno o di entrambi e previa delibera del Collegio dei docenti, segnalare agli uffici amministrativi preposti l'assenza ingiustificata da parte degli iscritti al Corso ai fini dell'adozione degli atti relativi alla sospensione del pagamento della borsa di studio e alla decadenza dal dottorato.

2. I dottorandi possono chiedere al Collegio dei docenti, per comprovati motivi previsti dalla legge o dal presente Regolamento la sospensione del corso per una durata massima di sei mesi, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni a tutela della maternità, paternità e dagli altri casi specifici previsti dalla legge.

3. E' prevista, di norma, la sospensione del Corso di Dottorato, previa comunicazione al Coordinatore ed agli uffici amministrativi competenti e delibera del Collegio, nei seguenti casi:

- a) maternità o paternità nel rispetto della normativa vigente;
- b) servizio civile;
- c) gravi e documentati motivi di salute;
- d) studenti stranieri in attesa di visto;
- e) eventuali altri casi previsti dalla legge.

4. La frequenza del Corso di Dottorato può essere altresì sospesa, a richiesta del dottorando e previa espressa autorizzazione del Collegio dei docenti, in caso di:

- a) frequenza di Corsi di TFA e PAS;
- b) frequenza di tirocini formativi;
- c) gravi e documentati motivi personali e familiari.

5. Per la durata della sospensione non è prevista la corresponsione della borsa di studio o di altro finanziamento equivalente. Resta fermo che i periodi di sospensione e di proroga di cui al successivo art. 27 del presente Regolamento non possono complessivamente eccedere la durata di diciotto mesi, fatti salvi casi specifici previsti dalla legge.

6. E' prevista la decadenza dal dottorato di ricerca, disposta dal Collegio dei docenti con delibera motivata, in caso di:

- a) giudizio negativo sulle attività svolte dallo studente durante l'anno di Corso;
- b) grave inosservanza delle norme che disciplinano il Dottorato;
- c) violazione delle norme sull'incompatibilità.

7. In caso di rinuncia a proseguire il Corso, l'interessato è tenuto a darne espressa e tempestiva comunicazione al Coordinatore e al Rettore. L'erogazione dell'eventuale borsa di studio è mantenuta fino alla data della rinuncia.

Parte V - Conseguimento del titolo

Art. 26 - Procedure per l'ammissione all'esame finale

1. Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato in «Dott. Ric.» ovvero «Ph.D.», è rilasciato in seguito al superamento dell'esame finale e alla positiva valutazione da parte di una Commissione giudicatrice di una tesi di ricerca che contribuisce all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.

2. La tesi di dottorato è redatta in lingua italiana o inglese, ovvero in altra lingua, previa autorizzazione del collegio dei docenti ed è corredata da una sintesi, redatta in lingua inglese.

3. Entro la fine del terzo anno accademico di ciascun ciclo, il dottorando deve chiedere l'ammissione all'esame finale.

4. La procedura per l'ammissione all'esame finale è la seguente:

- a) la tesi, unitamente alla relazione del dottorando sulle attività svolte durante il Corso del Dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è esaminata da almeno due valutatori, non appartenenti all'ente che rilascia il titolo di dottorato e in possesso di un'esperienza di elevata qualificazione, di cui almeno uno è un docente universitario individuati dal Supervisore e dal Collegio dei Docenti. I valutatori possono appartenere a istituzioni estere o internazionali;
- b) entro trenta giorni dal ricevimento della tesi, i valutatori esprimono un giudizio analitico scritto, proponendo l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio della discussione della tesi per un periodo non superiore a sei mesi. Trascorso tale periodo, la tesi, corredata da un nuovo parere scritto reso dai valutatori, è in ogni caso ammessa alla discussione.

5. Il Collegio dei docenti sulla base della proposta dei valutatori, dispone l'ammissione della tesi alla discussione pubblica o il rinvio della discussione per il periodo eventualmente proposto dai valutatori.

Art. 27 - Proroga

1. Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi di dottorato nei tempi previsti dalla durata del Corso, il collegio dei docenti può concedere, su richiesta del dottorando, una proroga della durata massima di dodici mesi, senza ulteriori oneri finanziari.

2. Una proroga della durata del Corso di dottorato per un periodo non superiore a dodici mesi può essere, altresì, decisa dal collegio dei docenti per motivate esigenze scientifiche, previa delibera del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico che autorizzi la corrispondente estensione della durata della borsa di studio con fondi a carico del bilancio dell'ateneo.

3. I periodi di proroga e sospensione non possono complessivamente eccedere la durata di diciotto mesi, fatti salvi casi specifici previsti dalla legge.

Art. 28 - Commissione giudicatrice per l'esame finale

1. La Commissione giudicatrice è nominata dal Rettore, su proposta del Collegio dei docenti, ed è costituita da tre componenti nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere. In ogni caso, la Commissione è composta per almeno due terzi da soggetti non appartenenti alla sede amministrativa del Corso e per non più di un terzo da componenti appartenenti ai soggetti partecipanti al dottorato ai sensi dell'art. 3, comma 2 del presente Regolamento. In ogni caso la commissione è composta per almeno due terzi da componenti di provenienza accademica scelti tra i professori e i ricercatori universitari afferenti ai settori scientifico disciplinari cui si riferisce il Corso. Devono inoltre essere previsti due membri supplenti in grado di garantire, in caso di necessità, le sostituzioni nel pieno rispetto della composizione prescritta.

2. Nel caso di Corsi di Dottorato comprendenti curricula fortemente differenziati, i Collegi dei docenti possono proporre al Rettore la costituzione di più Commissioni giudicatrici, formate ai sensi del comma 1 del presente articolo.

3. La presidenza della Commissione giudicatrice è assunta dal professore più anziano in ruolo; a parità dal più anziano d'età.

4. Non possono far parte della Commissione giudicatrice dell'esame finale per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca docenti che siano Supervisore e Co-supervisore o valutatori della tesi di uno o più dottorandi ammessi all'esame finale, che abbiano fatto parte della Commissione giudicatrice del medesimo Corso di Dottorato per il ciclo precedente e che abbiano fatto parte della Commissione per la selezione degli accessi al corso per il medesimo ciclo.

5. Il Decreto Rettorale di nomina delle Commissioni giudicatrici è pubblicato nel sito web dell'Ateneo. Di tale pubblicazione è data notizia al Coordinatore, che ne curerà la comunicazione ai componenti delle Commissioni ed ai dottorandi. La Commissione giudicatrice nominata per il singolo Ciclo di Dottorato è valida per tutte le sessioni d'esame relative al suddetto Ciclo, salvo quanto previsto al comma successivo o nel caso di motivati impedimenti e incompatibilità dei Commissari nominati, e/o esigenze, che dovessero rendere necessaria la proposta di una nuova Commissione da parte del Collegio.

6. I lavori delle Commissioni giudicatrici possono svolgersi anche con modalità telematica. Solo in casi eccezionali, e a seguito di valutazione positiva del Coordinatore, il candidato potrà svolgere l'esame on-line.

7. Nel caso di Corsi di Dottorato istituiti a seguito di accordi internazionali, la Commissione è costituita secondo le modalità previste negli accordi stessi. Nel caso in cui il dottorando richieda il rilascio del titolo di Doctor Europaeus, si applica quanto previsto al successivo art. 34.

8. Il rimborso delle spese di missione per i Commissari esterni graverà su fondi del Dottorato o del Dipartimento appositamente stanziati.

Art. 29 - Esame finale e conseguimento del titolo

1. L'esame finale per il conseguimento del titolo consiste in una discussione pubblica, avente per tema la tesi di Dottorato, preventivamente esaminata e valutata come previsto dall'art. 26 del presente Regolamento.

2. Al termine della discussione, la commissione esprime un giudizio scritto e motivato sulla tesi, e, attribuisce un giudizio complessivo scegliendo tra le seguenti valutazioni: 'sufficiente', 'buono', 'ottimo'. Quando ne riconosce all'unanimità un particolare rilievo scientifico, può attribuire la lode.

3. Qualora la tesi venga respinta, non sarà più possibile discuterla.

4. La Commissione giudicatrice redige un verbale, comprensivo dei giudizi circostanziati sulle tesi presentate dai candidati e sull'esito dei colloqui, che deve essere trasmesso tramite Protocollo al competente ufficio dell'Università.

5. Entro trenta giorni dalla discussione e approvazione, la tesi finale depositata nell'archivio istituzionale d'Ateneo ad accesso aperto, sarà resa pubblica e consultabile in modalità open access secondo quanto previsto dal successivo comma 6. Previa autorizzazione del Collegio dei docenti, possono essere rese indisponibili parti della tesi in relazione ai dati tutelati dal segreto industriale ai sensi della normativa vigente in materia. In conformità alle linee guida CRUI può aversi l'embargo.

6. Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo nel rispetto della normativa vigente è subordinato al deposito, da parte dell'interessato, della tesi finale nell'archivio istituzionale d'Ateneo ad accesso aperto, nel rispetto delle modalità stabilite dalle Linee Guida di Ateneo, che ne garantirà la conservazione e la pubblica consultabilità; sarà cura dell'Università effettuare il deposito a norma di legge presso le Biblioteche Nazionali di Roma e di Firenze nonché, entro 30 giorni dalla discussione ed approvazione della tesi, in formato elettronico nell'Anagrafe nazionale dei dottorandi e dei dottori di ricerca In una specifica sezione ad accesso aperto.

7. Le attività formative svolte dai dottorandi in una o più sedi sono certificate da un documento allegato al diploma finale (diploma supplement).

Art. 30 - Dottorato di Ricerca honoris causa

Il Rettore, su proposta del Collegio dei docenti deliberata con la maggioranza dei due terzi dei componenti e previa approvazione del Senato Accademico, conferisce il titolo accademico onorifico di Dottore di Ricerca honoris causa. Tale titolo può essere conferito a persone che, per l'attività scientifica svolta negli specifici ambiti del Corso di Dottorato o per il notevole rilievo degli apporti dati alla ricerca, posseggano requisiti di singolare perizia e godano di fama internazionale.

Parte VI - Internazionalizzazione

Art. 31 - Internazionalizzazione

L'Università degli Studi di Messina, in accordo con i principi cui si ispira il Processo di Bologna per la costruzione dello spazio europeo dell'istruzione superiore, integrato con quello della ricerca, promuove e favorisce la cooperazione internazionale anche nell'ambito dei Dottorati di Ricerca. A tal fine promuove lo sviluppo di partenariati europei e internazionali e si adopera per l'elaborazione di programmi di studio integrati e per la stipula di Convenzioni con altre Università e/o Enti di ricerca stranieri che definiscano le modalità di cooperazione e l'istituzione di Dottorati internazionali, lo svolgimento di tesi in co-tutela, con l'eventuale rilascio di titoli congiunti e doppi titoli, e il conseguimento del certificato di "Doctor Europaeus".

Art. 32 - Dottorato in convenzione con soggetti esteri

1. Per l'accreditamento dei Corsi di Dottorato in forma associata mediante la stipula di convenzioni con i soggetti esteri di cui all'art. 3, comma 2 del D.M. n. 226/2021, che ne regolino l'organizzazione e il funzionamento, devono essere tra l'altro previsti:

- a) il rispetto dei requisiti minimi di cui all'art. 4 del D.M. n. 226/2021;
- b) l'attivazione presso le Università partner di Corsi di studio di pari livello con programmi formativi che si possano integrare e che consentano al dottorando di conseguire un titolo unico, rilasciato congiuntamente dalle sedi cooperanti, ovvero un doppio titolo, con reciproco riconoscimento da parte delle stesse sedi;
- c) una stretta collaborazione didattica tra le sedi, che preveda anche lo scambio dei docenti e la partecipazione degli stessi alle varie fasi del dottorato;
- d) la mobilità dei dottorandi tra le sedi;
- e) il numero delle borse di studio finanziate nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, lett. b), 2) del D.M. n. 226/2021;
- f) il programma formativo con indicazione delle tematiche scientifiche ed eventuale presenza di curricula;
- g) l'articolazione dell'attività didattica svolta presso le sedi interessate e quadro della mobilità dei dottorandi e dei docenti;
- h) le modalità di composizione del Collegio dei docenti, nel rispetto dei requisiti stabiliti dall'art. 4, comma 1, lett. a) del D.M. n. 226/2021;
- i) le modalità di selezione dei candidati e di composizione delle Commissioni per l'ammissione al Dottorato e all'esame finale;
- j) la formulazione di specifiche modalità di valutazione dell'attività dei dottorandi;

- k) la procedura per la redazione e la discussione della tesi;
- l) le disposizioni per assicurare la proprietà intellettuale dell'argomento della tesi, la pubblicazione, l'utilizzo e la tutela dei risultati conseguiti per il dottorato;
- m) la tipologia del titolo rilasciato, se congiunto, doppio o multiplo.

Art. 33 - Dottorati di ricerca in cotutela di tesi

1. L'Università degli Studi di Messina favorisce la realizzazione di programmi di cotutela di tesi.
2. A tal fine è necessario che sia stato già firmato un accordo quadro con il Paese in cui si trova l'Università partner. Accertata questa condizione, occorre stipulare una Convenzione nominativa per ogni singolo dottorando in cotutela di tesi, approvata dagli organi accademici e sottoscritta dai Rettori delle due Università interessate.
3. La cotutela di tesi è attivata, su richiesta dell'interessato, a favore di dottorandi iscritti al primo anno di Corso. Il Collegio dei docenti può autorizzare l'attivazione di un programma di cotutela di tesi per dottorandi iscritti tra il primo e il secondo anno di Corso, qualora sussistano particolari interessi di carattere scientifico.
4. Ogni Convenzione deve stabilire che:
 - a) l'iscrizione al Corso di Dottorato presso l'Università di appartenenza implichi l'iscrizione anche presso l'Università partner, di norma senza ulteriori contribuzioni;
 - b) l'Università partner metta a disposizione del dottorando le strutture didattiche e di ricerca e garantisca gli stessi servizi forniti ai propri dottorandi;
 - c) ciascuna Università fornisca al dottorando la copertura assicurativa contro gli infortuni;
 - d) ciascuna Università garantisca un tutor al dottorando in qualità di supervisore di tesi;
 - e) vengano definiti periodi di studio e di ricerca, equamente ripartiti, da svolgersi nelle due Università.
5. Entro la fine di ciascun anno di Corso, il Collegio dei docenti procederà alla valutazione dell'attività svolta.
6. L'ammissione del dottorando all'esame finale è subordinata al giudizio positivo, espresso mediante relazione scritta, di entrambi i docenti supervisori di tesi.
7. L'esame finale consiste nella discussione della tesi davanti alla Commissione giudicatrice costituita secondo le modalità previste negli accordi.
8. Gli oneri finanziari connessi alla mobilità del dottorando sono a carico di ciascuna sede.
9. Il dottorando che usufruisce della contemporanea iscrizione non può partecipare anche a un programma di dottorato in co-tutela.

Art. 34 - Dottorato europeo

1. Il dottorando può richiedere al Collegio dei docenti entro tre mesi dall'inizio dell'ultimo anno di Corso il rilascio di una certificazione di "Doctor Europaeus" - aggiuntiva al titolo nazionale del dottorato - nel rispetto delle condizioni richieste dall'European University Association:
 - a) relazioni positive sulla tesi redatte da due professori appartenenti a due Università europee diversi da quello dove si svolge il Dottorato, scelti dal Supervisore e dal Collegio dei docenti;
 - b) appartenenza di almeno un componente della Commissione giudicatrice ad una Università europea diversa da quella in cui la tesi viene discussa; tale componente non può coincidere con uno dei referee;

- c) una parte della discussione della tesi in una lingua ufficiale europea diversa da quella nazionale del Paese dove si svolge il Dottorato;
- d) preparazione della tesi in seguito ad un soggiorno di ricerca di almeno un trimestre, anche non continuativo, in una struttura di un altro Paese europeo.

Art. 35 - Dottorati di interesse nazionale

1. Il Ministero favorisce l'attivazione dei dottorati di interesse nazionale e ne prevede le modalità di cofinanziamento.
2. Si definisce di interesse nazionale un corso di dottorato che presenta i seguenti requisiti:
 - a) contribuisce in modo comprovato al progresso della ricerca, anche attraverso il raggiungimento di obiettivi specifici delle aree prioritarie di intervento del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ivi compresi quelli connessi alla valorizzazione dei corsi di dottorato innovativo per la pubblica amministrazione e per il patrimonio culturale, ovvero del Programma nazionale per la ricerca o dei relativi Piani nazionali;
 - b) prevede, già in fase di accreditamento, la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi fra più Università, nonché con istituzioni di ricerca di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale, anche estere, che prevedono la effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e di mobilità dei docenti e dei dottorandi ed eventuali forme di co-tutela;
 - c) prevede, già in fase di accreditamento, il coordinamento e la progettazione congiunta delle attività di ricerca tra almeno una Università e almeno quattro soggetti di cui all'art. 3, comma 2 del D.M. n. 226/2021 e all'art. 3 del presente Regolamento, per realizzare percorsi formativi di elevata qualificazione e consentire l'accesso a infrastrutture di ricerca idonee alla realizzazione dei progetti di ricerca dei dottorandi;
 - d) prevede, per ciascun ciclo di dottorato, almeno trenta borse di studio, ciascuna di importo minimo determinato con Decreto del Ministro, fermo restando che la quota per il sostegno alle attività di ricerca e formazione del dottorando è incrementata, a valere sul cofinanziamento ministeriale, in misura pari al venti per cento dell'importo della borsa.
3. I soggetti di cui al comma 2, lettera c) del presente articolo, assegnano le borse di studio per il dottorato di interesse nazionale con le modalità di selezione previste nel presente Regolamento, previa valutazione dei candidati da parte di una commissione formata in modo da assicurare la partecipazione di componenti stranieri o esterni ai soggetti convenzionati.

Parte VII Norme finali

Art. 36 - Proprietà intellettuale e riservatezza

1. I diritti di proprietà intellettuale ed industriale sui risultati eventualmente conseguiti dal dottorando, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo software, invenzioni industriali brevettabili o meno, know-how, modelli, dati e raccolte di dati, sono regolati in conformità alla normativa vigente ed al Regolamento per la disciplina dell'attività di Brevettazione presso l'Università degli Studi di Messina, ed eventualmente, in base a quanto stabilito nelle singole convenzioni con Università, Imprese o Enti coinvolti. Il dottorando che si renda conto di avere conseguito un'invenzione è obbligato a darne immediata comunicazione al suo Supervisore e al Coordinatore e da quel momento in poi, sarà tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza in relazione alle informazioni, dati e documenti di natura riservata di cui dovesse venire a

conoscenza nello svolgimento della propria attività presso e/o per conto dell'Università, o presso gli altri Enti o Imprese coinvolte.

2. Il dottorando è tenuto ad osservare le norme vigenti in materia di protezione dei dati personali e gli specifici regolamenti di Ateneo.

Art. 37 – Norme transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a tutti i cicli attivi alla data del Decreto di emanazione ed ai successivi.

2. Il presente Regolamento è pubblicato sulla pagina web di Ateneo dedicata ai Regolamenti. Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni di cui al Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca del 14 dicembre 2021, n. 226, nonché le norme di legge e quelle statutarie e regolamentari dell'Ateneo.